

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI	
Numero	**Data**
280	**02/07/2026**
Registro di Area N. ……	

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

OGGETTO:	**PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL PROGETTO DI "CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO IN LOCALITA' SAN ROCCO – SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO DI CASALETTO SPARTANO E DELLA STRADA PROVINCIALE N. 16"**

Visti

- il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 81 del 04/06/2020 con il quale è stato attributo al Comune di Casaletto Spartano (SA) la delega in materia di Valutazione di Incidenza prevista dall'art. 4 della L.R. n. 16/2014 così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. n. 26/2018;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 18/07/2020 con la quale è stato costituito l'ufficio della Valutazione di Incidenza, individuandolo all'interno dell'Area Economico-Finanziaria;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 14/09/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Commissione per la Valutazione di Incidenza, successivamente modificato con delibera n° 34 del 24/11/2021;
- il decreto sindacale prot. n. 1906 del 15/06/2023 con la quale è stata nominata la Commissione per attività istruttorie inerenti le procedure di Valutazione d'Incidenza;
- il Decreto 21 maggio 2019 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concernente la designazione di cento tre zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 129 del 4 giugno 2019;

Premesso che:

1. L'art.1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 reca ai commi 4 e 5 le seguenti disposizioni:
 1.1. comma 4. "Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 3 5 7 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e ella fauna selvatiche), così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i Siti di Importanza Comunitaria(SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che s i pronuncia sulla base d e i criteri definiti dalla Giunta regionale. L e valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori.
 1.2. comma 5. "L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma.";
2. con DGR n. 62 del 23.02.2015, pubblicata sul BURC n. 16 del 09.03.2015, è stato approvato il "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" nel quale, tra l'altro:
 2.1. sono individuati i criteri sulla scorta dei quali il competente Ufficio regionale si pronuncia in merito alle richieste di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza;
 2.2. è stabilito l'ambito delle competenze dei Comuni e della Regione a seguito dell'attribuzione delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza;
 2.3. è individuato l'iter amministrativo per l'attribuzione ai Comuni richiedenti delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza;
3. con DGR n. 167 del 31/03/2015 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" nelle quali, tra l'altro, sono riportate le indicazioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle Autorità competenti in materia di Valutazione di Incidenza e delle attività di controllo delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 16/2014, comma 4;
4. con delibera di Giunta Regionale n. 814 del 4/12/2018, la Regione ha disposto "AGGIORNAMENTO DELLE "LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA" AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2010 E DELLA DGR N. 62 DEL 23/02/2015;
5. in sede di prima applicazione è stato emanato il Decreto Dirigenziale n. 134 del 17/07/2015 (BURC n. 45 del 20/07/2015 - Attuazione Legge Regionale n. 16/2014 - art. 1 commi 4 e 5 e DGR n. 62/2015 - Delega ai Comuni in materia di Valutazione di Incidenza) con il quale è stato pubblicato un primo elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, che dovranno essere esercitate per l'ambito stabilito dal paragrafo 3 del "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" di cui alla DGR n. 62 del 23.02.2015 e secondo le modalità di cui alle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" emanate con DGR n. 167 del 31/03/2015;
6. con DGR n. 280 del 30/06/2021 è stato approvato il recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) -

Considerato che:

- con nota agli atti - prot. 1066 del 06/03/2026, successivamente integrata con nota prot. 2208 del 11.06.2026 - è stato trasmesso all'Ufficio di Valutazione d'Incidenza del Comune di Casaletto Spartano (SA) e, per i conseguenti adempimenti, successivamente alla Commissione per la Valutazione di Incidenza, l'Istanza di Verifica di valutazione di incidenza appropriata in ordine al progetto "Consolidamento del costone roccioso in località San Rocco – Salvaguardia del centro abitato di Casaletto Spartano e della strada provinciale n.16";
- con nota prot. 2211/2026, è stato comunicato all'istante l'avvio del procedimento promosso per l'acquisizione del provvedimento di Valutazione di Incidenza;
- con nota prot. 2272/2026 è trasmesso all'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, gestore del Sito interessato, l'intera documentazione al fine di acquisire il previsto "Sentito";
- in data 25.06.2026 è stato acquisito al protocollo al n° 2427 il Sentito – Nulla Osta alla Valutazione di Incidenza per l'intervento di che trattasi, espresso dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con nota prot. 9627 del 25.06.2026;
- l'istruttoria del progetto in argomento è stata affidata in data 30.06.2026 alla Commissione per la Valutazione di Incidenza nominata con il Decreto Sindacale sopra richiamato;
- la seduta della Commissione è stata convocata per il giorno 30.06.2026;
- la Commissione per la Valutazione di Incidenza, con relazione istruttoria del 30.06.2026, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 2506/2026, ha espresso il seguente parere:

 [….]

 PROPONENTE: Concetta Amato, in qualità di legale rappresentante del Comune di Casaletto Spartano;

 OGGETTO: Valutazione appropriate – attivata relativamente al Progetto/Intervento/Attività (P/I/A) di "CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO IN LOCALITA' SAN ROCCO – SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO DI CASALETTO SPARTANO E DELLA STRADA PROVINCIALE N. 16;

 LOCALITA':Casaletto Spartano;

 ISTANZA: CUP. 53/2026;

 "Si rilascia PARERE POSITIVO di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che l'Intervento non determina incidenze significative sul sito Natura 2000 IT805, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che si mettano in atto le seguenti prescrizioni, che riprendono ed integrano quanto indicato nel Sentito dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni n. 9627 del 25.06.2026:

 - *tutti i lavori (pulizia parete, decespugliamento, disgaggio, installazione barriere paramassi) devono essere realizzati al di fuori del periodo di fermo biologico 01 Marzo – 15 Luglio;*
 - *è fatto divieto assoluto di aprire nuove piste o strade;*
 - *non devono essere danneggiate, là dove possibile in base alle condizioni di stabilità dei blocchi rocciosi da disgaggiare, le piccole piante che crescono tra le rocce e devono essere eliminate tutte le cause di disturbo alla flora presente (scarichi materiali, vernici, etc..);*
 - *nella posa in opera delle opere di contenimento (barriera paramassi) dei fenomeni franosi non devono essere tagliati né alberi né gli arbusti più alti e vecchi; dove ciò non sia possibile per condizioni di instabilità accertata, tagliare gli arbusti avendo cura di lasciare, nella parte prossima alla radice, spezzoni di rami con gemme il più alte possibili (5-10 cm), affinchè sia più facile la rigenerazione;*
 - *delimitare e contenere le aree di cantiere e/o deposito materiale che dovranno essere poste o lungo la viabilità esistente e/o in aree urbane, e comunque al di fuori della zona B1 del piano del Parco e del sito natura 2000;*
 - *evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di polveri e rumore;*
 - *per quanto concerne le piste di accesso da decespugliare, è fatto divieto assoluto di modificarne il tracciato, preservando larghezza e pendenza originaria, evitando di effettuare sterri e riporti;*
 - *nell'eventuale messa a dimora degli alberi e/o arbusti, l'intervento andrà concordato con l'Ente Parco sia in termini di tipologia di piante che di localizzazione".*

 […]

Ritenuto di dover provvedere all'emissione del provvedimento di Valutazione di Incidenza;

Visti:

- la D.G.R. n. 62 del 23/02/2015;
- la D.G.R. n. 814 del 4/12/2018;
- il D.D. n. 189/2016;
- il D.D. n. 251/2015;
- il D.D. n. 171/2019;

Visti:

- il sentito-nulla osta alla Valutazione di Incidenza per il progetto di che trattasi, espresso dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con nota prot. 9627 del 25.06.2026 ed acquisito al protocollo al n. 2427 in data 25.06.2026 (all. 1);
- il parere favorevole della Commissione di Valutazione d'Incidenza espresso nel verbale del giorno 30.06.2026, assunto agli atti al prot. n. 2506/2026, per la pratica contrassegnata con CUP.53/2026;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge vigente o subentrante e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DETERMINA

Di esprimere PARERE POSITIVO relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata, **su conforme Parere della Commissione per la Valutazione d'Incidenza espresso nel verbale del giorno 30.06.2026, sulla scorta dello stesso, correlata al progetto avente ad oggetto "***Consolidamento del costone roccioso in località San Rocco – Salvaguardia del centro abitato di Casaletto Spartano e della strada provinciale n. 16"* in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, *è possibile concludere che l'Intervento non determina incidenze significative sul sito Natura 2000 IT805, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che si mettano in atto le seguenti prescrizioni, che riprendono ed integrano quanto indicato nel Sentito dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni n. 9627 del 25.06.2026:*

- *tutti i lavori (pulizia parete, decespugliamento, disgaggio, installazione barriere paramassi) devono essere realizzati al di fuori del periodo di fermo biologico 01 Marzo – 15 Luglio;*
- *è fatto divieto assoluto di aprire nuove piste o strade;*
- *non devono essere danneggiate, là dove possibile in base alle condizioni di stabilità dei blocchi rocciosi da disgaggiare, le piccole piante che crescono tra le rocce e devono essere eliminate tutte le cause di disturbo alla flora presente (scarichi materiali, vernici, etc..);*
- *nella posa in opera delle opere di contenimento (barriera paramassi) dei fenomeni franosi non devono essere tagliati né alberi né gli arbusti più alti e vecchi; dove ciò non sia possibile per condizioni di instabilità accertata, tagliare gli arbusti avendo cura di lasciare, nella parte prossima alla radice, spezzoni di rami con gemme il più alte possibili (5-10 cm), affinchè sia più facile la rigenerazione;*
- *delimitare e contenere le aree di cantiere e/o deposito materiale che dovranno essere poste o lungo la viabilità esistente e/o in aree urbane, e comunque al di fuori della zona B1 del piano del Parco e del sito natura 2000;*
- *evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di polveri e rumore;*
- *per quanto concerne le piste di accesso da decespugliare, è fatto divieto assoluto di modificarne il tracciato, preservando larghezza e pendenza originaria, evitando di effettuare sterri e riporti;*
- *nell'eventuale messa a dimora degli alberi e/o arbusti, l'intervento andrà concordato con l'Ente Parco sia in termini di tipologia di piante che di localizzazione".*

DI SUBORDINARE la validità del parere emesso dalla Commissione all'acquisizione di idoneo atto di assenso da parte di tutti i soggetti titolari di diritti reali per le aree interessate;

CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale acquisisca tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verifichi l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto assunto a base del presente provvedimento; e' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura;

CHE il proponente, con un preavviso di almeno 15 giorni, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Comando Stazione Carabinieri Forestali ed al soggetto affidatario della gestione del sito interessato Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione;

DI DARE ATTO che la presente determinazione viene adottata ai soli fini di verifica della Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i.;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente parere di screening ha validità di anni 5 (cinque);

DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non necessita di parere contabile;

DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul sito web dell'Ente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ente;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al proponente, alla Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio, all'ufficio tecnico del Comune di Casaletto Spartano (SA) e all'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

DI DARE PUBBLICITA' alla presente determinazione, secondo le vigenti regole dell'Amministrazione Trasparente.

Responsabile Area Economico-Finanziaria
Lettieri Francesco / InfoCamere S.C.p.A.
Atto firmato Digitalmente

Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000